

TRIBUNALE DI ROMA

**SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
(ex TERZA SEZIONE civile)**

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.7.2021, con concessione di doppio termine per memorie difensive e repliche;

letta l'istanza ex artt. 23, 3° comma, c.c., ed anche ex art. 700 c.p.c. contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di merito e successivamente iscritta con autonomo ricorso , in cui gli attori/odierni ricorrenti (Nardi Marco + 8, con gli Avv.ti Prof. Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Alessandro Giffi) impugnato il provvedimento di declaratoria di decadenza dei soci, comunicata con e-mail del Presidente Piovella del 19 febbraio 2021, fondata sul mancato pagamento nel termine del 31.1.2021 della quota associativa relativa all'anno 2021, e di ogni atto presupposto e consequenziale, instavano per la sospensione dell'efficacia di detto provvedimento, ricorrendone i presupposti di legge, deducendo quanto al a) *fumus boni iuris*, l'illegittimità della declaratoria per essere stata adottata mediante e-mail del Presidente, in assenza di un formale provvedimento (delibera) del Consiglio Direttivo nonché per violazione del Regolamento SOI, che prevede la possibilità per i soci di pagare la quota annuale anche oltre la data del 31 gennaio, versando l'importo maggiorato previsto per i *Soci Benemeriti*; b) quanto al *periculum in mora*, l'imminente l'inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni per la nomina del Presidente, dalla quale gli odierni attori (unitamente a tutti gli altri soci dissenzienti) sono stati illegittimamente esclusi (o perché sospesi o perché dichiarati decaduti), vedendo pre-giudicato il loro diritto di partecipare alle votazioni, non solo per concorrere alla nomina di Presidente o di Consiglieri, ma anche soltanto esprimere la preferenza di voto;

letta la memoria difensiva del dr. Matteo Piovella, in proprio e quale presidente della SOI – AMOI Società Oftalmologica Italiana – Associazione Medici Oculisti Italiani (con l'avv. Raffaele La Placa);

vista ed esaminata la documentazione depositata e lette le note scritte difensive autorizzate

osserva quanto segue.

Va premesso che è pendente tra le parti giudizio di merito introdotto con atto di citazione ove gli odierni attori/ricorrenti hanno chiesto “ *Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, - previa sospensione cau-telare (con provvedimento inaudita altera parte) dei suoi effetti, come da istanza che verrà formalizzata con separato ricorso - accertare e dichiarare l’inesistenza e/o la nullità e/o l’annullabilità della declaratoria di decadenza dei soci comunicata con e-mail del Dott. Piovella del 19 febbraio 2021, e di ogni atto presupposto e consequenziale, annullandone in via definitiva tutti gli effetti...*”.

Orbene, in relazione all’invocato rimedio ex art. 23, 3° comma, c.c. (“Il presidente del Tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi”), va ribadito che si è in presenza di una di quelle ipotesi normative (cfr. anche art. 1109, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazioni assunte dai partecipanti alla comunione; art. 1137, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazione di assemblea condominiale; art. 2287, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di delibera di esclusione di socio di società di persone; art. 2378, terzo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazione di assemblea di società per azioni, applicabile anche alla deliberazione di assemblea di società a responsabilità limitata per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2479 ter, ultimo comma, c.c.), che prevedono l’adozione di provvedimenti tipici, aventi natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell’invocata cautela.

Ancora, la norma di cui all’art. 23, 3°co., cc , è pacificamente applicabile, per giurisprudenza costante di questo Ufficio, anche all’impugnazione degli atti emessi dagli altri organi dell’associazione , che vanno ad incidere sui diritti soggettivi degli associati: ciò al fine di evitare che l’associato che lamenti una lesione al proprio diritto soggettivo rimanga privo di tutela per il solo fatto che l’atto che si assume lesivo promani da un organo diverso dall’assemblea.

Quanto alla procedura da seguire, si ribadisce che in base all’art. 669 quaterdecies c.p.c. le disposizioni relative al procedimento cautelare possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da disposizione contenuta nel codice civile, purché le prime siano “compatibili” con tali provvedimenti.

Dunque è richiesta la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e -il secondo- come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Iniziando subito dal primo requisito, stante la decisività delle osservazioni che seguono, nel caso di specie risulta che con e-mail del Presidente Piovella del 19 febbraio 2021 è stata comunicata la decadenza dalla qualità di soci per mancato versamento del contributo associativo per l'anno 2021.

Orbene, quanto all'aspetto di violazione dedotto in riferimento all'asserita nullità dell'atto di espulsione, per essere assente una formale delibera del Consiglio Direttivo, può osservarsi, ad una attenta lettura dello Statuto SOI, come non consti alcuna previsione da cui evincere la necessità di una pronuncia del Consiglio. Al contrario, l'analisi coordinata dello Statuto e del Regolamento (c.f.r. doc. 2-12 in atti) consente di ritenere che la sanzione di decadenza segua *ipso iure* al mancato pagamento nei termini della quota associativa annua. Segnatamente: *Art.7 Statuto - La qualifica di socio ordinario si perde per dimissioni o per **decadenza in caso di mancato pagamento** della quota annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel regolamento*; *Art. 5 Regolamento – Quota di iscrizione. 1- Il Consiglio Direttivo per ogni anno decide l'ammontare delle quote che dovranno corrispondere il Socio Ordinario ed il Socio Benemerito Sostenitore. 2. La quota di iscrizione deve essere versata alla Associazione con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Socio che rinnova **oltre la data del 31 gennaio** dell'esercizio in corso potrà aderire versando soltanto la quota di Socio Benemerito Sostenitore. 3. I Soci Ordinari che non esercitino più la professione sono esonerati dal pagamento della quota annua, pur conservando tutti i diritti di Socio. 4. Nello stabilire le quote di iscrizione come previsto nel 1° comma, per i soci che, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre due anni, **facciano richiesta di iscriversi nuovamente**, il Consiglio Direttivo stabilisce che la somma da versare è quella della quota di Socio Benemerito Sostenitore.*

Di qui, dunque, passando all'ulteriore prospettata violazione del Regolamento SOI, che prevede la possibilità per i soci di pagare la quota annuale anche oltre la data del 31 gennaio, versando l'importo maggiorato previsto per i Soci Benemeriti, v'è da osservare come il combinato disposto delle norme statutarie e regolamentari consenta esclusivamente l'interpretazione secondo cui il regolamento ha previsto che il termine per iscriversi è quello del 31/1; lo statuto stabilisce che si decade se non si rispetta tale termine e che successivamente occorre presentare domanda di iscrizione nuovamente e che, in questo caso, la quota maggiorata è stata già prestabilita in misura pari a quella del socio benemerito sostenitore. Dunque, il CD non potrà stabilire quote maggiori di quelle di socio benemerito sostenitore per

chi lascia decorrere la scadenza del 31 gennaio, ma sempre a condizione che sia presentata la domanda. Tale agevolazione potrà essere usufruita dagli ex soci solo per due anni dal primo mancato rinnovo. Il comma 4 del regolamento è chiaro in punto: il CD stabilisce sì che la quota di rinnovo sia pari a quella del benemerito sostenitore, ma a favore di quei soci che facciano domanda di iscriversi nuovamente.

Nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti non hanno inoltrato alcuna domanda di nuova iscrizione e non hanno pagato entro il 31 gennaio 2021 la quota annuale.

In conclusione, non pare sussistere, all'esito dell'esame sommario che caratterizza la presente fase cautelare, alcuna violazione statutaria e di regolamento.

Ciò rende superfluo l'esame del secondo presupposto del *periculum in mora*.

Il ricorso va, dunque, rigettato; la regolamentazione delle spese di lite va rinviata all'esito del giudizio di merito secondo quanto previsto dall'art. 669 septies c.p.c.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- rimette all'esito del pendente giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 12.8.2021

Il giudice
Dr.ssa Silvia I.M.Reitano